

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 42 DEL 14 OTTOBRE 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>AppIO e certificati di malattia.....</i>	<i>3</i>
<i>Diffida amministrativa: esclusa la notifica con posta ordinaria</i>	<i>4</i>
<i>Bonus Natale: le coppie di fatto escluse dall'indennità.....</i>	<i>5</i>
<i>Il decreto omnibus è legge.....</i>	<i>6</i>
APPROFONDIMENTI	7
<i>Sanzioni civili: le novità del Decreto PNRR dal 1° settembre.....</i>	<i>7</i>
<i>Nuove sanzioni per omissione e evasione contributiva.....</i>	<i>9</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	15
<i>Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione</i>	<i>15</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

AppIO e certificati di malattia

L'INPS, con il messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024, ha reso noto che i lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS possono ricevere una comunicazione sull'AppIO con la quale viene reso nota l'indicazione del PUC del certificato inviato telematicamente dal medico, attribuito dal sistema di accoglienza centrale.

Il nuovo servizio di comunicazione relativo al certificato medico di malattia rientra nell'ambito del progetto PNRR n. 138/2024, denominato "Evoluzione delle applicazioni e dei processi per la gestione delle visite mediche di controllo".

Più precisamente l'INPS ha aderito a un accordo con PagoPA spa, al fine di offrire ai cittadini i propri servizi tramite l'applicazione IO, accessibile mediante identità digitali (SPID, CIE e CNS).

Entrando nel dettaglio, l'Istituto previdenziale ha voluto affiancare, alla comunicazione del protocollo (PUC) del certificato di malattia tramite SMS, anche quella attivata sull'AppIO, accessibile dai lavoratori che hanno effettuato a registrazione su MyINPS.

Al momento della ricezione da parte dell'INPS di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su "MyINPS" viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato stesso con l'indicazione del PUC attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC).

Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici" presente sul sito istituzionale dell'INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato.

Novità si registrano anche riguardo alla visita medica di controllo. In particolare, al lavoratore nei cui confronti è stata effettuata la visita medica di controllo, viene inviata la comunicazione dell'avvenuta visita, incluso l'esito della stessa. Se il lavoratore è risultato assente o irreperibile alla visita medica di controllo, al lavoratore viene inviata una comunicazione con l'invito a contattare l'INPS territorialmente competente.

Nelle predette comunicazioni viene altresì fornito il relativo link per facilitare l'accesso al servizio.

Infine, l'INPS ricorda che tutte le comunicazioni citate rimangono visibili nell'area riservata "MyINPS" per 60 giorni.

Diffida amministrativa: esclusa la notifica con posta ordinaria

L'INL, con la nota prot. n. 7296 dell'8 ottobre 2024, ha ricordato che la disposizione di cui all'art. 6 del D.lgs. 103/2024, relativa alla diffida amministrativa, ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto (ferma restando l'assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l'inizio dell'accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all'elenco allegato alla nota 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo.

L'adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall'art. 6, c. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.

Con specifico riguardo all'indagine sulla recidiva va precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l'eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.

Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell'illecito amministrativo (cfr. art. 6, D.lgs. n. 103/2024).

Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell'Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

Bonus Natale: le coppie di fatto escluse dall'indennità

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 2-bis del D.L. 113/2024 (cd decreto Omnibus), che prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti – per il 2024 – di una indennità una tantum nella misura massima di 100 euro (cd Bonus Natale).

Viene precisato che ai fini del diritto all'indennità, occorre essere titolari nel corso dell'anno 2024 di un rapporto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la tipologia contrattuale. Sono invece esclusi i collaboratori nonché, più in generale, i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.

La circolare si sofferma lungamente sulle condizioni che devono sussistere ai fini del diritto alla percezione del bonus, ovvero il requisito reddituale, i carichi familiari e la capienza di imposta.

Quanto al requisito reddituale, ovvero essere titolare di un reddito complessivo, nell'anno di imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, il documento specifica che deve essere considerato il cd reddito di riferimento, cioè quello da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali.

Con riferimento al requisito familiare, l'Agenzia indica che, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l'indennità non spetta se i due genitori sono solo conviventi oppure sono tra loro separati.

Infine, quanto al requisito della capienza, si prevede che la verifica deve essere effettuata senza operare la riduzione di 75 euro prevista dal d.lgs. 216/2023.

Ulteriori chiarimenti riguardano gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore. Il lavoratore deve richiedere l'erogazione dell'indennità al datore, attestando di essere in possesso dei requisiti. se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

L'importo viene erogato unitamente alla tredicesima. In sede di conguaglio, ove necessario, il sostituto provvede a recuperare eventuali importi erogati che dovessero risultare non dovuti.

Il decreto omnibus è legge

Sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 143/2024 di conversione, con modifiche, del d.l. 113/2024 (cd decreto omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

L'entrata in vigore della norma è fissata al 9 ottobre 2024.

Tra le disposizioni di maggior interesse per il mondo del lavoro si segnalano le seguenti:

- Viene elevato da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 113/2024 (art. 2).
- È prevista, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2024, nella misura massima di 100 euro (art. 2-bis).
- È disciplinato il nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri" (art. 6).
- È ampliato all'anno scolastico e accademico 2024/2025 il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 9).

APPROFONDIMENTI

Sanzioni civili: le novità del Decreto PNRR dal 1° settembre

L'INAIL, con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio, introdotto dall'art. 30 del D.L. 19/2024 (L. 56/2024), a far data dal 1° settembre 2024.

In particolare, per le omissioni contributive, dal 1° settembre u.s., si applica il seguente regime:

1. se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
2. negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito per le omissioni dalla norma nella formulazione previgente.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo, continuano, inoltre, a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/1973, come stabilito dall'art. 116, c. 9, della L. 388/2000.

Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo. Il periodo sanzionato oggetto dell'inadempienza decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del premio fino a quello dell'effettivo pagamento.

Con riguardo ai profili procedurali, le sanzioni civili per omissione continuano a essere calcolate tramite le attuali procedure batch che rilevano i giorni di ritardo intercorrenti tra la data di effettivo pagamento (risultante dall'attribuzione dell'incasso proveniente dai flussi telematici F24 e F24 EP) e la data di scadenza della richiesta presente nella situazione contabile di ogni codice ditta.

Dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di 120 giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d'anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso in cui tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrano più di 120 giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d'anno, applicando il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, sempre entro il tetto del 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per ciò che concerne l'evasione contributiva, si rileva innanzi tutto che la stessa, in base alla nuova formulazione, è connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

Il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva continua a comportare l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato:

- entro **30** giorni dalla denuncia spontanea, si applica, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
- entro **90** giorni dalla denuncia, si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

In entrambe le ipotesi di pagamento, entro 30 o 90 giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Inoltre, è sempre ammessa la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento presentando istanza di rateazione ai sensi dell'art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 38910/1989); in questo caso, l'applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole (tasso ufficiale di riferimento + 5,5 oppure tasso ufficiale di riferimento + 7,5) è subordinata al pagamento della prima rata.

In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l'evasione contributiva.

Infine, nell'ipotesi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, a decorrere dal 1° settembre 2024, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per l'omissione o per l'evasione contributiva nella misura del 50%.

Come nel caso delle spontanee regolarizzazioni entro dodici mesi, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione civile ridotta al 50% è subordinata al versamento della prima rata e in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l'evasione contributiva

Nuove sanzioni per omissione e evasione contributiva

L'INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha fornito indicazioni operative in merito al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive ex lege 338/2000, dopo le modifiche apportate dal DL 19/2024 (L. 56/2024), che trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

Per le tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, lavoratori autonomi artigiani/commercianti e datori di lavoro domestico) che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall'Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024 (ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, III rata dell'emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 10 ottobre 2024).

Omissione contributiva

Riguardo all'omissione contributiva, l'INPS ricorda che il legislatore ha esteso anche a questa fattispecie la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso già previsto per i casi di evasione contributiva.

Ne deriva che, ferma restando l'ordinaria misura della sanzione civile pari al TUR, maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto, al fine di favorire l'adempimento, è stato previsto che il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di

contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

A tal riguardo l'INPS evidenzia che il pagamento deve intendersi "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo: le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell'effettivo pagamento.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi di mora.

Trascorso il termine di centoventi giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

Analogo calcolo viene applicato in caso di formazione dell'avviso di addebito che venga effettuato entro il medesimo termine, tenuto conto che la misura agevolata è riconosciuta solo in caso di intervenuto integrale pagamento della contribuzione dovuta entro il termine sopra indicato.

Evasione contributiva

In merito all'evasione contributiva, viene specificato che la fattispecie ricorre anche in caso di dichiarazioni obbligatorie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

In tale modo, il legislatore ha inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di soggetto contribuente, caratterizzata da un elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto.

Riguardo al regime sanzionatorio, se il soggetto contribuente non mette in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente,

una sanzione pari al 30 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell'importo dovuto.

La fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. In particolare, pur essendo confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia, viene introdotta l'ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Sempre in tema di ravvedimento operoso, un'altra novità riguarda l'operatività di tale strumento anche in caso di pagamento rateale. Più precisamente, l'ulteriore ampliamento del periodo temporale in cui la contribuzione denunciata spontaneamente può essere regolarizzata assicura il ripristino di un comportamento conforme alle regole in capo al contribuente. In tale caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini.

Ai fini del mantenimento della misura agevolata delle sanzioni civili, il legislatore introduce una specifica regolamentazione dei termini e della misura del pagamento delle rate successive alla prima. Infatti, le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l'INPS provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

Accertamenti ispettivi

Il DL 19/2024 ha introdotto anche la lettera b-bis) al comma 8 dell'art. 116 della L. 338/2000 con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il

contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Anche in questo caso le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l'Istituto provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

In merito al termine di trenta giorni "dalla notifica della contestazione" previsto dalla norma in esame, l'INPS precisa che, in ragione delle specifiche modalità di imposizione previste per alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, i lavoratori autonomi), la quantificazione dei contributi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), in fase di prima applicazione, continua a essere operata secondo le consuete modalità in sede di tariffazione.

Pertanto, nei soli casi in cui la contribuzione dovuta non sia già stata oggetto di tariffazione precedentemente alla notifica del provvedimento, il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento della contribuzione accertata, che costituisce condizione per accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, è determinato tenendo conto delle scadenze fissate con la tariffazione stessa.

A tal proposito, l'INPS precisa che la norma trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).

È stato modificato anche il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In tale ambito, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi

legali di cui all'articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Attività di compliance

Novità si registrano anche per l'attività di compliance svolta dall'INPS. In particolare, il legislatore ha previsto che a fare data dal 1° settembre 2024, l'INPS mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso e relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è, invece, rimessa la facoltà di segnalare all'INPS "eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti".

Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Entrando nel dettaglio, il contribuente che provvede alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, è ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'applicazione della misura agevolata delle sanzioni è ammessa anche in caso di pagamento rateale, che subordina tale possibilità al versamento della prima rata.

In caso di mancata regolarizzazione o mancato pagamento nei termini, l'INPS provvede a notificare al contribuente l'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle sanzioni civili ordinarie:

- nelle ipotesi di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

- nelle ipotesi di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento e, in ogni caso, non superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Accertamento d'ufficio

Infine, si segnala che il legislatore ha introdotto la possibilità per l'INPS di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento:

- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione

Messaggio n. 3351 del 09/10/2024

1. Premessa

A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97 (cfr. la circolare n. 52 del 27 marzo 2024).

Come precisato nella citata circolare, l'Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 18 dell'Accordo, le Istituzioni di ciascuno Stato contraente devono farsi carico della ricezione e del successivo trasferimento delle domande di pensione, nonché della documentazione allegata, all'Istituzione dello Stato contraente in base alla cui legislazione la domanda è presentata.

Con il presente messaggio, in applicazione del paragrafo 3.2.3 della circolare n. 52/2024, si forniscono istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l'INPS e il Japan Pension Service, Istituzione giapponese competente.

2. Presentazione delle domande di pensione

Le domande di pensione a carico dell'assicurazione giapponese devono essere presentate dai soggetti residenti in Italia presso le Strutture territoriali dell'INPS, che provvedono a trasmetterle all'Istituzione giapponese competente, unitamente alla documentazione allegata.

Invece, le domande di pensione a carico dell'assicurazione italiana devono essere presentate all'INPS:

dai residenti in Giappone, attraverso il consueto canale telematico o anche per il tramite dell'Istituzione giapponese competente, che provvede a trasmetterle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia;

dai residenti in Italia, unicamente attraverso il canale telematico e sono gestite dalla Struttura territoriale dell'INPS competente in base al criterio della residenza o da quella cui fa capo l'ultimo ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

Si specificano di seguito le modalità di presentazione delle domande di pensione.

2.1 Trattazione delle domande di pensione a carico dell'assicurazione giapponese presentate dai soggetti residenti in Italia

Il soggetto residente in Italia che richiede una pensione a carico dell'assicurazione giapponese deve compilare il modulo "IT/JPN 1", per la pensione di vecchiaia o invalidità, o il modulo "IT/JPN 2", per la pensione ai superstiti. Il modulo deve essere presentato presso la Struttura territoriale dell'INPS competente in base al criterio della residenza del richiedente, direttamente allo sportello con le consuete modalità oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).

La Struttura dell'INPS che ha ricevuto la domanda deve provvedere a compilare il formulario di collegamento "IT/JPN 7" e inviarlo, unitamente ai moduli di domanda IT/JPN 1 o IT/JPN 2, all'Istituzione giapponese competente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Central Pension Center (Gaikoku-Gyomu) Japan Pension Service 3-5-24 Takaido-nishi
Suginami-ku Tokyo, 168-8505, Japan.

L'Istituzione giapponese, dopo avere acquisito direttamente dall'interessato, se necessario, ulteriori informazioni utili per l'istruttoria della domanda di pensione, emette la decisione di accoglimento o reiezione della domanda, notificandola al richiedente.

2.2 Trattazione delle domande di pensione a carico dell'assicurazione italiana presentate dai soggetti residenti in Giappone

Il soggetto residente in Giappone che richiede una pensione a carico dell'assicurazione italiana deve presentare la domanda alla competente Istituzione giapponese compilando il modulo "JPN/IT 1", per la pensione di vecchiaia o invalidità, o il modulo "JPN/IT 2" per la pensione ai superstiti.

L'Istituzione giapponese competente provvede a inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo di domanda, unitamente al formulario di collegamento "JPN/IT 7", alla Direzione provinciale di Perugia, che istruisce e definisce la domanda.

Qualora sia necessario richiedere ulteriori informazioni utili all'istruttoria della domanda, la citata Direzione provinciale deve contattare direttamente l'interessato. La decisione di accoglimento o reiezione della domanda è comunicata al richiedente.

Nel caso di domanda di pensione di invalidità è necessario che l'interessato effettui la visita medica presso una struttura sanitaria giapponese e alleggi alla domanda un certificato medico tradotto e legalizzato. Il Centro medico legale dell'INPS provvede a valutare quanto indicato nel certificato medico ed eventualmente può richiedere ulteriori informazioni, senza provvedere a effettuare alcuna visita medica.

Resta ferma la possibilità per l'interessato residente in Giappone di presentare la domanda di pensione a carico dell'assicurazione italiana utilizzando l'ordinario canale telematico.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)